

quanto per quelli fatti mediante la pittura o con qualsiasi altro mezzo su materia diversa dalla carta e consta al Ministero che generalmente tali disposizioni vengono abbastanza rigorosamente osservate e fatte osservare.

« Reputasi, però, opportuno di far presente che la legge di bollo consente, in questa parte, alcune esenzioni, come ad esempio, quella relativa agli stampati e manoscritti affissi al pubblico da parte delle autorità provinciali e comunali e delle Camere di commercio, agli avvisi per inaugurazione di monumenti pubblici, per esposizioni nazionali e provinciali, per apertura di scuole private gratuite, ed avvisi pubblicati dai Comitati costituiti per commemorazioni patriottiche nazionali, nonché agli avvisi pubblicati a fine di convocazione delle Società di mutuo soccorso.

« Ad ogni modo non si mancherà di dare disposizioni perchè anche nella città di Siracusa sia resa più attiva la vigilanza degli agenti finanziari e perchè vengano corretti tutti gli abusi che venissero a riscontrarsi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« AMENDOLA ».

Piva. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per conoscere se egli intenda ripristinare (come un primo avviamento alla libertà della scuola) precedenti disposizioni, che lasciavano ai candidati privatisti la libera scelta delle sedi d'esame. Il provvedimento, nel momento presente, sarebbe reclamato anche dalle crescenti difficoltà degli alloggi e dell'approvvigionamento ».

RISPOSTA. — « Riconoscendo la fondatezza della ragione per la quale l'onorevole interrogante propone che ai candidati privatisti agli esami di licenza dalle scuole medie sia consentita la libera scelta della sede di esame, il Ministero si propone di sottoporre, in tempo utile, alla firma Sovrana un apposito decreto col quale derogandosi alla disposizione dell'articolo 12 del vigente regolamento sugli esami (approvato con Regio decreto 22 giugno 1913, n. 1217) sarà concessa ai privatisti la libera scelta della sede di esami di licenza negli Istituti Regi, con quelle cautele che valgano a garantire la serietà degli esami stessi.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPORALI ».

Preda. — *Al ministro delle finanze.* — « Per conoscere quanto ci sia di vero nella notizia propagata dai giornali, riflettente l'immediata pubblicazione di un decreto che renderebbe obbligatoria per gli enti e società emittenti titoli al portatore la rivalsa dell'imposta straordinaria sopra dividendi ed interessi, malgrado qualsiasi patto con-

trario, sembrando inverosimile che con decreto fiscale si possano annullare contratti liberamente e legalmente stipulati ».

RISPOSTA. — « Con il decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, si è stabilita la nominatività obbligatoria delle azioni bancarie e per tutti gli altri titoli al portatore si è elevata al 15 per cento l'imposta sui frutti dei titoli anonimi già stabilita nella ragione del 5 per cento dal Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2166.

« È facile intendere che quest'ultima imposta più che a formare una nuova fonte d'entrata per la finanza, mira a creare un trattamento tributario differenziale di favore per i titoli nominativi sui cui frutti l'imposta del 15 per cento non è dovuta, in modo da invogliare i portatori dei titoli a convertirli al nome.

« Non sfuggono per certo all'onorevole interrogante i motivi d'interesse generale a che tale conversione si verifichi nella più larga scala. Infatti, se da una parte è utile per la finanza conoscere con la maggiore esattezza possibile come tanta ricchezza mobiliare sia ripartita e dove si nasconda; è d'altronde sommo interesse per la stessa economia nazionale, per la tutela della buona fede commerciale, per la sicurezza delle imprese industriali e commerciali che specialmente i possessori di azioni non formino una massa anonima, la quale può, come gli esempi ammoniscono, divenire da un momento all'altro una maggioranza pericolosa.

« Ora perchè il tributo recasse gli effetti voluti, era necessario che esso non perdesse il suo carattere di assoluta realtà; era necessario cioè che esso gravasse realmente sui titoli al portatore creando loro un certo disfavore in confronto dei titoli nominativi.

« Di qui la disposizione che obbliga gli enti emittenti di titoli al portatore e che sono i debitori per ruolo del tributo 15 per cento a esercitare la rivalsa, nonostante qualsiasi patto in contrario.

« Si aggiunga, poi, a questo motivo economico, un altro giuridico, che giustifica tale disposizione legislativa.

« Quest'imposta del 15 per cento sui frutti di titoli al portatore ha in fondo, il carattere di un tributo volontario per parte del possessore poichè esso, se vuole, può liberarsene convertendo i titoli al nome. Se preferisce pagare l'imposta lo farà a ragion veduta, ma allora è giusto che l'onere non vada ad incidere sull'Ente che ha emesso il titolo.

« Un motivo plausibile che poteva in passato indurre a preferire la forma anonima era senza dubbio l'intralcio che al trasferimento dei titoli nominativi creavano le formalità prescritte dall'articolo 169 del Codice di commercio.